
TORNATA DEL 18 APRILE 1859

- 21 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE DES AMBROIS.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Continuazione del discorso del regio commissario cavaliere Serra a sostegno del progetto ministeriale ed a confutazione degli appunti del senatore Musio — Risposta del senatore Musio — Adozione della proposta del senatore Di Pollone — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

MARIONI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEM-PRIVI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione sulla legge per l'abolizione degli ademprivi.

La parola è al commissario regio.

SERRA FRANCESCO MARIA, commissario regio. Signori senatori, al termine della tornata precedente il mio discorso si arrestava al punto in cui io dichiarava al Senato che per giustificarmi dagli altri due errori di fatto e di diritto, attribuitimi dall'onorevole senatore Musio, non avrei avuto bisogno di molto lunghi ragionamenti.

Vi manterrò, o signori, questa parola forse anche al di là della vostra aspettazione.

Nell'altra Camera il principale oppositore della legge sosteneva non esservi in Sardegna proprietà demaniali di sorta, tutto appartenere ai comuni, specialmente perchè dopo l'operatosi riscatto dei feudi essi avevano

pagato tutto, e lo Stato nulla. Citava in prova di questa sua asserzione il fatto del cospicuo comune di Villacidro.

Dovere del regio commissario era di rettificare cosiffatte erronee asserzioni.

Io lo feci citando l'editto del 1838 col quale il Governo del re per mettersi in misura di dare i compensi del riscatto dei feudi a quei feudatari che rifiutavano di accettare terreni o altri fondi demaniali, creava uno speciale debito pubblico coll'assegnazione di 480 mila lire per servire agli annui interessi, e col fondo di 96 mila lire di ammortizzazione progressivamente aumentabile.

Insisteva più specialmente sull'articolo 14 della reale Carta 11 dicembre 1838 col quale era fatta facoltà ai comuni di redimersi dal progressivo pagamento della quota pecuniaria surrogata alle antiche prestazioni in natura, versandola venti volte in una sola nelle casse pubbliche.

E poichè dal fatto di Villacidro un argomento traeva quell'oppositore della legge per sostenere l'asserto suo, era naturale, era logico che da quel fatto medesimo il Governo togliesse armi per ribattere cosiffatto argomento contrario.

Io dunque diceva, che mentre la somma decretata a carico di quel comune era di lire sarde 6259, quella effettivamente imposta era di lire 2402, ed a carico delle finanze restarono le rimanenti lire 3285.

Io non dissi, o signori, nè lo potevo senza smentire me medesimo, e senza combattere il sistema che io stesso propugnava, che per disposizione di legge fosse stata posta a carico dei comuni alcuna quota di ammortizzazione.

Io dissi che i comuni non si affrancarono della quota progressiva, secondo la facoltà che ne dava loro la legge; io dissi che la quota di ammortizzazione fu messa a carico dei comuni e costantemente sopportata dalle finanze dello Stato.

Le ampie spiegazioni fornite l'altro ieri dall'onorevole signor ministro delle finanze col linguaggio delle cifre e dei fatti che è il più eloquente ed il più convincente di tutti non lasciano a questo riguardo più luogo alla minima dubitazione.

Io conchiusi allora dicendo: Lungi che i comuni abbiano sopportato alcuna quota di ammortizzazione, essi furono anche esonerati da una porzione di quei gravami ai quali, secondo il disposto della legge, avrebbero dovuto sottostare.

In queste parole l'onorevole signor senatore Musio crede che si contenga un assoluto errore di diritto.

Io prego il signor senatore di rileggere l'articolo 6° della Carta reale 17 maggio 1840, ove è scritto:

« Le somme complessive delle anzidetta due quote (cioè redimibili e non redimibili) essendo molto inferiori all'ammontare totale dei compensi accordati ai feudatari, delle spese di amministrazione, di giustizia ricadute a carico delle nostre finanze e dei donativi dapprima dovuti dai feudatari, ed ora dedotti dai loro compensi, vogliamo che le maggiori spese risultanti dai

benigni riguardi avuti verso i comuni vengano sopportate dalle suddette nostre finanze, le quali dovranno cercare di ottenerne il compenso, traendo partito nel miglior modo possibile delle rendite dei beni demaniali ad essi devoluti. »

Ora io domando se abbia errato in diritto, se abbia mostrato d'ignorare la legge, io che, rispondendo sopra un fatto speciale, altro non feci che riprodurre le testuali parole della legge che gli danno regola.

Mi accorgo, o signori, di avere abusato della benevole attenzione vostra estendendomi in lunghi ragionamenti per giustificarmi dagli attribuiti errori di diritto e di fatto; ma voi mi scuserete considerando che io non poteva dispensarmi senza venir meno a ciò che debbo a me stesso, al Governo di cui ho l'onore di sostenere le parti, a quella Corte suprema, vindice della legge e del diritto, regolatrice della giurisprudenza universale dello Stato, alla quale mi glorio di appartenere.

Quando a carico di un magistrato si formolano errori di diritto, sebbene con cortesi parole si mostri di vedere che debbono ripetersi da meno esatte nozioni di fatto, egli non può, o signori, sfuggire alla censura alternativa o di non aver posto abbastanza attenzione ed impegno nel procurarsi sul fatto migliori e più sicure informazioni, o di non averle sapute debitamente apprezzare. Nel primo caso vi ha sospetto di leggerezza o peggio, nel secondo havvi mancanza di criterio. Io doveva respingere da me l'una e l'altra suspicione; perciocchè in certa condizione di pubblici uffizi havvi tal sorta di mancanza nella quale non si ammette parità di materia. In questo caso una suscettibilità anche un po' spinta è virtù, non è vizio.

Passo di proposito a confutare il sistema propugnato così gagliardamente dall'onorevole senatore Musio in opposizione a questa legge che egli credette meritevole delle più gravi censure. Mentre nel concetto del Ministero gli adempri non sono altro che diritti di uso competente ai comuni sui fondi del demanio, già baronale, ora regio, nel concetto del signor senatore Musio importano un condominio. Egli ciò argomenta dalle leggi e dalla giurisprudenza dei sardi magistrati.

Prima che io mi accinga a combattere questo suo argomento e gli argomenti coi quali egli si è sforzato di puntellarlo, stimo opportuno di chiamare l'alta attenzione del Senato sopra una circostanza, alla quale ebbi occasione di accennare in altro recinto, e che mi pare meritevole di seria considerazione.

Io credo, o signori, che l'abolizione, o se meglio si vuol chiamarla, soppressione dei feudi in Sardegna abbia essenzialmente modificate le leggi che anteriormente regolavano i diversi e vicendevoli rapporti tra i feudatari e i vassalli.

Io ammetto coll'onorevole signor senatore Musio che il primitivo divisamento del magnanimo Carlo Alberto di abolire con un provvedimento legislativo, con una legge di ordine generale i feudi della Sardegna, possa essere stato attraversato da misteriose cagioni che non è dato a me di dilucidare.

Ma io domando cos'altro mai in Sardegna è rimasto dei feudi fuorchè il nome ed una ricordanza più o meno ingrata al chiudersi dell'anno 1838; e dopo che con tanti atti legislativi, ed assai noti, furono richiamati alla Corona tutte le prerogative giurisdizionali; furono soppresse senza indennità di sorta i servigi domenicali e le prestazioni personali; fu ordinata la consegna di tutti i territori posseduti dai vassalli e dai feudatari; fu proscritta quella delle prestazioni in natura che essi erano soliti di percevere, sia nelle specie, sia nel quantitativo; fu aperta la via del riscatto, e fu ordinato che nel caso di riscatto non seguito non fosse lecito di esigere alcuna prestazione in natura, la quale nella specie e nella quantità non fosse stata ammessa, o eccedesse i termini prestabiliti in contraddittorio legittimo, o mediante amichevole accordo, o per sentenza della delegazione feudale di Cagliari, rivedibile dal supremo Consiglio di Sardegna.

Ora io domando se dopo che lo Stato con tanti sacrifici, certamente non pareggiati dalle quote pecuniarie surrogate e poste a carico di ciascun comune in luogo delle antiche prestazioni feudali in natura (siccome sino alla evidenza lo dimostrò l'altro ieri il signor ministro delle finanze), se, dico, dopo che lo Stato ha prosciolti i terreni della Sardegna da ogni soggezione, da ogni vincolo, da ogni incappamento intrinseco al feudale sistema; se dopo che ha operato questa trasformazione radicale; se dopo che ha inaugurato quest'era novella, il sovrano che allora concentrava tutti i poteri avesse quello di fare quanto era possibile per porre in armonia i nuovi rapporti giuridici dei comuni redenti e del demanio dello Stato colle nuove condizioni di fatto nelle quali essi tutti trovavansi costituiti per effetto appunto delle operate riforme.

Io credo, o signori, che il sovrano questo diritto avesse; io credo anzi che avesse il dovere di prevalersene. E di fatto era facilmente prevedibile che a misura che le passività dello Stato si aggravavano ogni giorno più, in forza dell'operato riscatto e dei dati compensi, le finanze della Sardegna, allora separatamente amministrate, avrebbero dovuto per necessità in un tempo più o meno remoto trovarsi in strettezze tali da non poter andare avanti con i mezzi ordinari, sì che d'opo fosse introdurre nuove gravanze e queste a carico dell'isola intera, la quale per legge era dichiarata solidale nel pagamento del debito feudale. Tanto più il sovrano doveva preoccuparsi di questa immane eventualità in quanto che molti erano i comuni o assolutamente esenti o pochissimo gravati dal feudalismo e delle sue angherie; cosìchè in questo temuto estremo caso di nuove gravanze da ripartirsi su tutti, esse sarebbero state più sensibili e moleste a coloro che nessuno o pochissimo interesse avevano a che si fosse operato il riscatto.

Io credo, o signori, che il sovrano abbia usato di questo potere, che abbia creato questo nuovo diritto colla Carta reale del 26 febbraio 1839.

A me basta per ora d'aver richiamata sopra ciò l'at-

tenzione del Senato, perchè penso che se mai, a scioglimento di questa questione degli ademprivi, si dovessero trarre argomenti ed illazioni dalle leggi di Sardegna, non tanto debbano togliersi dalle antiche leggi e dalla giurisprudenza antica, le quali regolavano uno stato di cose che da 28 anni più non esiste, quanto dalla Carta reale 26 febbraio 1839.

Ma poichè l'onorevole signor senatore Musio ha voluto mettere la questione anche sopra questo terreno ed invocare, a sostegno della sua teoria del condominio, argomenti tutti delle antiche leggi e della conforme giurisprudenza, il Ministero non ricusa di accettare la discussione anche sopra questo terreno.

Dopo quanto a nome dell'ufficio centrale ne ha scritto il dottissimo senatore Mameli, che mi pregio di dichiarare mio antico e venerato maestro, nulla o pochissimo io potrò aggiungere che ai vostri occhi, o signori, possa avere se non il pregio della sodezza quello almeno della novità. Epperò non per bisogno di maggior illustrazione, ma per compiere ad un dovere di ufficio mi permetterò di rassegnare al Senato anche su questo proposito alcune osservazioni.

Le prammatiche aragonesi distinguevano i terreni della Sardegna in privati, comuni, pubblici e dei feudatari.

Questa sola distinzione parmi basti a dimostrare, che per rispetto ai beni dichiarati dei feudatari l'idea del condominio rimane assolutamente esclusa.

Questa distinzione medesima noi vediamo ripetuta nella Carta reale 26 febbraio 1839 e nell'annesso regolamento.

L'art. 4 di questo dice: « Sono demaniali, ossia di proprietà del demanio, o dello Stato, quei terreni sui quali non compete nè ai comuni, nè ai privati alcuna ragione di proprietà perfetta od imperfetta, quantunque essi ne traggano qualche utile, od in forza di un corrispettivo, o dei così detti *ademprivi*, o da qualsiasi altro uso. »

Da queste disposizioni, o signori, due conseguenze derivano:

La prima, che la proprietà e l'ademprivio sono due cose distinte e separate; che l'ademprivio può sussistere da sé senza la proprietà perfetta od imperfetta, che la proprietà è di colui che accorda, non di colui che esercita l'ademprivio.

La seconda, che gli ademprivi altro non sono che semplici diritti d'uso competenti ai vassalli nei fondi del demanio feudali, e ciò per quella ragione spiegata dal dotto commentatore delle prammatiche aragonesi Don Francesco De Vico: *Communitas et illius habitatores sine pascuis suis animalibus necessariis conservari non possunt. — Feudi demanialia cedunt vassallorum commoditati, pro eorum victu, usu et commoditate.*

Uso, o signori, uso, non dominio, nè condominio: uso limitato alla sola persona del vassallo cui compete: non cedibile, nè comunicabile ad altri, al punto che per disposizione prammaticale era vietato al vassallo di introdurre nel territorio baronale, neppure a titolo di

soccida, bestiame appartenente a proprietario di diverso comune, o di feudo diverso.

Ora io domando al Senato: era essa possibile cosiffatta proibizione al condominio, come era possibile e giusta in faccia all'usuario? Certamente no; uso, ripeto, limitato anche nel suo esercizio onde non si rendesse inutile per sempre ed in ogni modo la proprietà; ed è perciò che lo stesso dotto commentatore delle prammatiche notava che se il fondo feudale non bastasse agli usi proprii del feudatario egli non era obbligato a prestare in esso alcuna servitù ai suoi vassalli.

Io non mi tratterò, o signori, sul regolamento forestale del 1844, nè su quello del 1851, nè sulla legge 27 novembre 1852.

Dopo quanto ne hanno detto gli onorevoli senatori Mameli, relatore, e Massa-Saluzzo non potrei aggiungere cosa che meritasse di fissare l'attenzione del Senato: quello che dissero basta a dimostrare che a fronte di quei regolamenti e di quella legge, la teoria del condominio non può assolutamente sostenersi: solamente aggiungerò, che così nei regolamenti forestali come nella legge 27 novembre 1852 gli ademprivi sono sempre chiamati diritti di uso.

Una sola osservazione mi permetta il Senato che io faccia, e che non fu da altri avvertita. Essa si deduce dalla legge 15 aprile 1851, alla discussione della quale una parte così brillante prese appunto l'onorevole senatore Musio.

Vero è, o signori, che quella legge non provvede agli ademprivi dei quali noi ci occupiamo.

Io ebbi occasione di riandare la discussione avvenuta a proposito di quella legge nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento; e posso assicurare il Senato, senza tema di essere smentito, che in tutta quella discussione fu una sola ed unica volta pronunciata la parola *ademprivio*. Ma quella legge provvedeva invece alla soppressione di quel pascolo consuetudinario, e di mera tolleranza, esercitato abusivamente nei terreni aperti di proprietà dei privati, dei comuni ed anche del demanio posti fuori della cerchia delle così dette *vidarsoni* e *paberili* costituenti le dotazioni comunali.

Ma è vero altresì che in quella legge havvi una prescrizione, secondo la quale, quelli che profittano dei pascoli in quei terreni debbono pagare un fitto, una capitazione a favore del comune per le terre aperte comunali, ed a favore del demanio per le sue.

Ora io domando: è egli mai possibile, che le due Camere del Parlamento avessero consentito a che una imposta, una capitazione a carico degli utenti, si mettesse per il pascolo in quei terreni dei quali ad essi avessero riconosciuto un titolo di condominio?

Lo avere autorizzato quella capitazione, quel fitto, dimostra, o signori, che voi intendevate di riconoscere a favore dei comuni il dominio delle terre comunali, ed a favore del demanio il dominio delle demaniali, esclusa qualunque idea di condominio a favore degli utenti.

Io mi tratterò poco sopra gli argomenti che l'onorevole signor senatore Musio, a sostegno del suo sistema,

trae dalla giurisprudenza sarda; egli scrive nelle sue note di averle compilate col soccorso della sua sola memoria; ed io lo credo. Imperocchè se egli avesse avuto occasione di rileggere quelle sentenze alle quali nelle sue note accenna, e delle quali nelle diverse polemiche di circostanza si è menato tanto rumore, io sono persuasissimo che l'onorevole senatore Musio, dottissimo magistrato qual è, ed io lo conosco, non avrebbe trovato in quelle sentenze una parola che a sostegno della teoria del condominio potesse invocarsi.

Dico di più: che se mai la questione volesse trasportarsi sopra un altro terreno, sopra il sistema, cioè, stando al quale (e qui prego il Senato di fare attenzione alle mie parole a scanso d'equivoci), stando al quale secondo le antiche leggi e l'antica giurisprudenza dell'isola il feudatario non avrebbe potuto, nei terreni e boschi del demanio feudali, disporre quasi di un filo di erba, quasi di una ghianda senza essersi prima accertato che si fosse ampiamente provveduto a qualunque bisogno ed a qualunque uso de' suoi vassalli, e ciò senz'altro corrispettivo oltre le prestazioni ordinarie e consuete, dico che quelle sentenze medesime lungi che giovino ad appoggiare neppure questo sistema, fornirebbero anzi argomenti valevoli per combatterlo.

Ma io non credo che la discussione possa mettersi sopra questo terreno. Io credo che a tutta confutazione degli argomenti che da quelle sentenze vogliono trarsi basti il por mente a queste tre osservazioni:

La prima, che quelle tre sentenze emanavano sopra tre questioni di fatto diverse l'una dall'altra, nelle quali ognuno sa che le risultanze dei fatti medesimi ed il modo col quale furono apprezzati può avere moltissimo contribuito a far modificare l'applicazione del diritto.

La seconda, che nelle questioni giuridiche, meno che in qualunque altra materia, è lecito da una decisione emanata sopra un fatto speciale argomentare e concludere per l'universalità del diritto.

La terza, che avendo la Sardegna vissuto quasi per cinque secoli sotto il sistema e le leggi feudali, la giurisprudenza universale, costante, pacifica de' magistrati dell'isola non può, sopra una questione di puro diritto, argomentarsi da tre sole sentenze emanate sopra questioni di mero fatto l'una dall'altra diverse.

Passo ad esaminare gli altri argomenti che a sostegno della teoria del condominio l'onorevole signor senatore Musio ha tratto dalla Carta reale del 26 febbraio 1839 e dall'annesso regolamento.

Egli deduce il primo dall'epigrafe del regolamento stesso, il quale è intitolato: *Regolamento per la divisione dei terreni del regno di Sardegna*. Ritenuta questa epigrafe, ecco come ragiona l'onorevole signor senatore Musio:

In tutti i codici, in tutte le leggi la parola *divisione* significa quell'atto, mercè il quale una massa indistinta, pertinente a molti per eredità, o per società, o per altra comunione si scinde, sicchè a ciascheduna ne tocchi una porzione indipendentemente da quella dell'altra. Ma il

regolamento è intitolato: *per la divisione dei terreni del regno di Sardegna*. Dunque nel concetto del legislatore era l'idea del riconosciuto condominio.

Dopo quanto fu ampiamente svolto nel suo elaborato discorso dall'onorevole senatore Massa-Saluzzo intorno allo scopo ed allo spirito della Carta reale di cui ci occupiamo, io più nulla aggiungerò, o signori, a questo riguardo. Chi meglio poteva di lui spiegarla? Di lui, il quale fu incaricato di tradurre in atto le intenzioni del Sovrano e le idee cosentanee del suo esimio ministro? Di lui, che per tanti anni ebbe una parte cotanto interessante nell'amministrazione giudiziaria e politica della Sardegna, dove il suo nome è, e sarà sempre ricordato con venerazione ed amore?

Ma vi ha di più, o signori. L'onorevole senatore Musio ha avuto campo di consultare, ed anzi lo citò, il parere del supremo reale Consiglio di Sardegna a proposito del progetto di regolamento annesso alla Carta reale preaccennata.

Egli avrà senza dubbio trovato fra le altre la seguente osservazione a proposito dell'intestazione del capo 3° del regolamento. Esso era nel progetto primitivo intitolato colle semplici parole: *Della separazione e divisione dei terreni*. Il supremo Consiglio con parere del 2 gennaio 1839 a relazione dell'onorevole signor senatore Stara, altro nome carissimo ai sardi, suggeriva al Ministero che dopo la parola *divisione* l'altra si aggiungesse di *assegnazione*, e ciò perchè, o signori? Onde accennare (sono le parole testuali del parere), onde accennare anche ai terreni demaniali, i quali si *assegnavano*, non si *dividevano*.

Per rispondere agli altri argomenti che dalla Carta reale del 1839 e suo regolamento l'onorevole signor senatore Musio si è sforzato di trarre a sostegno del suo sistema di condominio, io credo meglio di chiamare l'attenzione del Senato sopra alcune sue proposizioni, alle quali il Ministero, senza pregiudicare il giudizio del Senato sulla ragionevolezza e giustizia di questa legge, non potrebbe in alcun modo associarsi.

La prima di queste proposizioni è la seguente:

Nell'accettazione dei magistrati e di tutte le autorità amministrative e governative della Sardegna le frasi *zona di dotazioni comunali* e *zona di ademprivi* furono sempre frasi sinonime. Il Ministero non può ciò ammettere a fronte del disposto dagli articoli 3 e 4 del regolamento annesso alla Carta reale del 26 febbraio 1839, che l'onorevole signor senatore Musio ha proclamato come il riassunto di tutta la legislazione, di tutta la giurisprudenza, di tutte le norme amministrative e di governo che hanno sempre avuto vigore in Sardegna.

Nell'art. 3 di questa legge è detto: « Sono proprietà dei comuni i terreni costituenti le dotazioni comunali, nei quali i privati non acquistarono ancora alcun diritto di proprietà perfetta od imperfetta. »

L'art. 4 dichiara che sono terreni demaniali, ossia di proprietà del demanio e dello Stato, quelli sui quali non compete ai comuni nè ai privati alcuna ragione di

proprietà perfetta nè imperfetta, quantunque in essi godano degli ademprivi.

Adunque le dotazioni comunali che sono proprietà dei comuni non possono confondersi coi terreni demaniali, nei quali i comuni non hanno proprietà nè perfetta nè imperfetta, quantunque godano in essi degli ademprivi; adunque le frasi *zona di dotazioni comunali*, *zona degli ademprivi* sono per il Ministero tanto sinonimi, quanto lo sono la negazione della proprietà, e la affermazione di essa.

La seconda proposizione nella quale il Ministero non può convenire è la seguente:

La Carta reale, dice l'onorevole senatore Musio, volendo abolire gli ademprivi tolse a mezzo e modo unico la divisione, la quale conduce all'idea del condominio per conseguenza logica e necessaria. Che l'intenzione del legislatore non fosse di dividere terreni demaniali della Sardegna e di dividerli in forza di un riconosciuto diritto di condominio, lo hanno ampiamente dimostrato l'onorevole senatore Massa-Saluzzo ed il signor ministro delle finanze, ed io abuserei della pazienza del Senato se mi facessi a ripetere ciò che meglio di me hanno essi già detto. Ma se nel sistema del signor senatore Musio dall'articolo 18 del regolamento un argomento inespugnabile si deduce per asserire nei comuni il condominio, io vorrei domandargli se non un eguale diritto possa e debba asserirsi anche ai particolari, i quali lo stesso articolo contempla nel medesimo modo ed all'istesso grado!

Veramente, o signori, un condominio d'assai speciale natura sarebbe quello che nel sistema dell'onorevole signor senatore verrebbe asserito ai comuni.

Infatti stando al regolamento annesso alla Carta reale, essi non si presenterebbero già per ricevere la metà della massa indivisa, in forza di un diritto di condominio riconosciuto, e per riceverla immediatamente, gratuitamente siccome richiederebbe il supposto loro diritto di condominio, ma si presenterebbero per ricevere quella porzione che alla generosità e prudenza del re piacerà di assegnare loro con quelle norme, con quelle condizioni, con quel corrispettivo che si vede determinato dall'articolo 55 del regolamento, il quale cita appunto l'articolo 18 ed al medesimo si riferisce.

Ma se questo condominio asserito ai comuni sarebbe di natura tutt'affatto speciale, quello che per ragione di contrapposto verrebbe asserito al demanio sarebbe di natura specialissima.

Ed infatti, o signori, quale sarebbe la porzione che in forza del diritto non contrastato di condominio rimarrebbe al demanio? Forse la metà? No certamente; bensì quello che al condominio comune piacerà di lasciargli dopo che avrà abbondantemente, ampiamente provveduto a tutti i suoi bisogni, a tutti i suoi usi; siano bisogni reali, siano fittizi; vi provveda colla discretezza di buon padre di famiglia, o colla sfrenata licenza di chi abusa, ciò poco importa.

Fatto è, o signori, che quando si tratta di analizzare le diverse disposizioni del regolamento annesso alla

Carta reale di cui discorriamo, non bisogna mai perdere di vista che i primi 17 articoli provvedono alla proclamazione, alla ricognizione e separazione delle proprietà dei privati da quelle dei comuni; alla divisione e ripartizione delle terre comunali fra i comunisti, e che gli articoli 18 ed i successivi, i quali da esso appunto prendono base e norma, riguardano i territori demaniali, i quali non si ripartiscono nè si dividono, ma si assegnano e si concedono a titolo oneroso mediante corrispettivo, modico sì, ma corrispettivo sempre.

Ma qui sorge l'onorevole signor senatore Musio colla terza delle sue proposizioni, la quale egli chiama verità certa, principio inconcusso, dogma.

Essa consiste in ciò che tutti gli assegnamenti che si dovevano fare ai comuni dovevano essere senza corrispettivo. Anzi nelle sue note alludendo a quello che io dissi a proposito della cessione dei terreni demaniali fatta con istrumento e mediante canone al comune di Ittiri, l'onorevole senatore conchiude precisamente con queste parole:

« Il diritto dei comuni ad un gratuito annessamento di dote nei terreni demaniali è posto fuori d'ogni dubbio, e non lo disconosce neppure il progetto di legge in discussione, giacchè sebbene lo applichi in modi e proporzioni che non mi paiono conformi alla giustizia, pure non impone corrispettivo ai comuni per quella parte che deve restare a loro mani in compenso degli aboliti ademprivi.

« Questo gratuito abbandono è un potente omaggio al diritto dei comuni: esso quindi è stato sempre ed è anche oggi un solenne fatto giuridico e legislativo, esso è per me una verità, un principio, un dogma: ed io sono convinto che l'istesso regio commissario, da dotto e coscienzioso magistrato qual egli è, deciderebbe nel mio senso la causa dei comuni, e metterebbe in disparte gli argomenti meno logici dell'ingegnoso ed abile patrocinatore del progetto. »

Pur ringraziando l'onorevole signor senatore Musio delle cortesi e benevoli parole che in queste sue note si è compiaciuto di scrivere a mio riguardo, io gli dichiaro che non fui, non sono, nè sarò mai disposto a sottoscrivere questa sua opinione.

Gli dico di più, che quello ch'egli afferma essere verità certa, principio inconcusso, dogma, non lo fu mai nè per il re Carlo Alberto, nè per il Ministero, nè per il suo primo ufficiale, nè per tutti i corpi ed autorità costituite della Sardegna che furono rapporto alla Carta reale consultati.

Ciò dimostrava ampiamente, lucidissimamente l'onorevole senatore Massa-Saluzzo; a me rimane di dimostrare che non lo fu nemmeno per l'onorevole signor senatore Musio; e questa è quella più ampia spiegazione, che io mi riservava di dare all'ultima parte della sua replica dell'altro ieri al signor ministro delle finanze, ed alla quale io alludevo nell'esordio del discorso che pronunciai in quella tornata.

L'onorevole senatore Massa-Saluzzo ha nell'ampio

suo discorso spiegato al Senato quali fossero le istruzioni date dal Ministero per accelerare quanto più era possibile l'esecuzione del regolamento sul quale il magnanimo re Carlo Alberto insisteva continuamente.

Il sussidio delle cognizioni, dirò, personali e più precise che l'onorevole signor senatore Massa-Saluzzo poteva portare in questa discussione non poteva estendersi al di là del mese di aprile 1841, tempo in cui egli abbandonò il Ministero di Sardegna per assumere altre e non meno importanti funzioni giudiziarie.

Cercherò pertanto di supplire a ciò che ancora manca e darò all'onorevole senatore Musio questa risposta più completa e più decisiva colla scorta di documenti ufficiali che si conservano nell'archivio del Ministero delle finanze, e che furono messi per tanti giorni a tutta sua disposizione.

Fu creata in Cagliari una speciale Commissione nella quale l'onorevole signor senatore Musio degnamente sedeva; essa era presieduta dal vicerè; fu creato un ufficio tecnico, alla testa del quale fu messo il distintissimo ufficiale di stato maggiore generale, l'egregio ed ottimo mio amico Carlo Decandia: all'ufficio tecnico, all'intendente generale di Cagliari, alla Commissione speciale, alla Commissione dei feudi, al vicerè furono date istruzioni perchè tutti insieme si concertassero, tutti agissero d'accordo onde l'esecuzione del regolamento procedesse il più celeramente che fosse possibile.

Furono cominciate le operazioni geodetiche e planimetriche durante gli anni 1841 e 42. Nel 1843 il Ministero aspettava sempre il risultato degli sforzi di tante buone volontà convergenti allo stesso scopo.

Un dispaccio, che dirò alquanto perentorio, fu indirizzato dal Ministero di Sardegna nel febbraio del 1843 al vicerè ed all'intendente generale di Cagliari.

Disimpegnava allora quella carica in qualità di reggente il cavaliere Fava capo di divisione nel Ministero, distaccato per servizio in Sardegna. Quel funzionario non pose tempo in mezzo nel rispondere alle ministeriali sollecitazioni.

Egli scrisse al Ministero nel 22 febbraio 1843. Soffrì il Senato che io gli dia testuale lettura di questa nota. Essa sparge la più ampia luce non soltanto sopra questa questione, ma anche sopra altre analoghe che potranno suscitarsi in progresso:

« Per secondare le savie insinuazioni dell'E. V. coerentemente alle sovrane determinazioni relativamente agli assegnamenti dei terreni demaniali, onde completare le dotazioni in quelle comunità già misurate nelle due precorse campagne 1841 e 1842 ed al successivo individuale riparto dei terreni assegnandi, nulla ometteva dal mio canto perchè ne fosse attivata la relativa pratica.

« Presi gli opportuni concerti col cavaliere Decandia, capitano di stato maggiore generale facente funzione di direttore dei lavori geodetici, occupavasi il medesimo del progetto concernente gli stralci per siffatti assegnamenti, conformemente alle norme tracciate dalla Commissione feudale nelle deliberazioni prese dalla

medesima a tal riguardo, consegnandogli un apposito quadro prima di venire gli stessi stralci segnati nelle mappe dei piani degli anzidetti comuni.

« Siccome però, o Eccellenza, questa parte d'arte che incombe al predetto cavaliere Decandia, a mente delle vigenti istruzioni, deve pure contemporaneamente alla proposta degli assegnamenti presentare anche quella del canone da solversi dai comuni alle regie finanze, considerava il medesimo che per compiere a quest'incarico d'uopo gli fosse di molte nozioni intorno alla natura dei terreni esistenti nei comuni, nei quali occorrevano gli assegnamenti, ed affinché con piena cognizione di causa si potesse procedere presentava alla regia Commissione un ragionato suo rapporto intorno alla classificazione delle terre, ed al rispettivo valore in comune commercio, principali elementi della base del canone.

« Discussasi maturamente la materia in tornata del 16 corrente, mentre la stessa Commissione non poteva che applaudire al concepimento del cavaliere Decandia, riconosceva però necessario di introdurre qualche modificazione alle stabilite basi, onde non risultasse poi molto gravoso ai comuni il canone da fissarsi in conformità al disposto dell'articolo 57 del regolamento annesso alla Carta reale 26 febbraio 1839.

« Mentre il predetto signor cavaliere presenterà alla stessa Commissione nuovamente il suo lavoro colle introdotte modificazioni, onde rassegnarsi dalla medesima a S. E. il signor incaricato delle vostre regie funzioni, si dovette meco occupare della disamina del progetto degli stralci, perchè alla prima seduta rinuendo ambi gli oggetti, si potesse pur dare celere avviamento a quelle proposizioni che sarebbero del caso e potersi sia d'ora spedire dei geometri in quei comuni, ove egli creda necessaria la loro presenza per gli stralci predetti.

« Si riconosceva però opportuno di eccitare varii dei comuni a dichiarare le parti in cui intendessero conseguire gli assegni, e massime quelli nei quali i terreni furono riconosciuti nella loro generalità atti al solo pascolo, riflettendo in ciò alla maggior cognizione che i rispettivi Consigli hanno della bontà delle terre, per cui a loro stessi può riescire più facile di dichiarare la parte più adatta per ridursi a coltura.

« Una considerazione bensì occorreva, che siccome gl'incombenti ad esaurirsi per le proposizioni dei canoni porteranno un qualche tempo, perciò sembrare di non ostare perchè fin d'ora si praticino gli stralci, e si facciano eseguire sui medesimi i progetti dell'individuale riparto, salvo poi a stabilirsi il canone e stipularsi l'atto di concessione, giusta la deliberazione che sarà a prendere la regia delegazione feudale da sottoporsi alla sovrana approvazione, e ciò coll'intendimento d'acquistare del tempo e dare un celere andamento alle operazioni, e per cui su tal particolare mi reco a premura di partecipare all'E. V. affinché sia in grado di farmi conoscere, se niente avesse per avventura in contrario a tal divisamento. »

Il Ministero di Sardegna non deve avere avuto osservazione alcuna in contrario a quanto l'intendente gene-

rale, e con lui la Commissione nella quale l'onorevole senatore Musio sedeva, gli proponevano onde accelerare l'eseguimento dei sovrani voleri. E ciò si evince, o signori, da una deliberazione che negli stessi archivi del Ministero delle finanze si conserva, che ha la data del 23 marzo 1843, che è firmata dall'onorevole opponente, e riguarda appunto i terreni da assegnarsi in supplemento di dotazione ai comuni, misurati nelle campagne 1841 e 1843, e nella quale è ripetuto quasi testualmente ciò che si legge nella nota dell'intendente generale al Ministero di Sardegna.

A fronte di questi documenti io domando se sia il caso che il commissario del Governo abbia ad abbandonare argomenti meno logici, se sia il caso di rettificare una sillaba di ciò che nell'altra Camera ei disse a proposito dell'assegnamento fatto mediante canone al comune d'Ifftiri e dell'argomento che trasse per dimostrare che qualunque assegnazione di terreni demaniali ai comuni, non escluse quelle di supplemento alle dotazioni, dovesse sempre farsi mediante corrispettivo.

Nella deliberazione che ho citato, ed alla quale l'onorevole senatore Musio è sottoscritto, trattavasi appunto di assegnazione o supplemento di dotazioni comunali, eppure è espressamente ammesso che la si dovesse fare mediante fissazione di canone, appena si avessero gli elementi necessari per determinare il quantitativo.

Lungi adunque che io abbia a modificare le opinioni mie, ho anzi motivo di pregare e ragione di sperare che l'onorevole senatore Musio non voglia tanto rettificare le sue proprie ed attuali, quanto ritornare alle antiche. Chiedo al Senato un momento di riposo.

(Succede un breve silenzio.)

L'onorevole senatore Musio altre e non meno gravi censure ha mosso contro questo progetto di legge. Egli comincia dal dire che nell'intendimento del Ministero questa legge doveva essere il complemento della Carta reale del 26 febbraio 1839; invece ne capovolge i principii, ne distrugge i fondamenti, lede i diritti in forza di essa acquistati ai comuni della Sardegna; è una legge inutile, una legge superflua.

Sta in fatti, o signori, che nel breve proemio annesso all'ultimo progetto di legge presentato alla Camera elettiva, il Ministero alludendo al sistema radicale di taluno il quale asseriva non esservi in Sardegna alcun demanio e tutto appartenere ai comuni, diceva non potere ammettere cosiffatto sistema, perchè contrario alle leggi antiche e recenti, alla giurisprudenza costante dei tribunali dell'isola, e tutti gli atti dell'amministrazione, ai principii che informano la Carta reale 26 febbraio 1839, della quale questa legge è complemento.

L'onorevole senatore Musio afferrandosi a queste ultime parole, scomponendo il nesso logico naturale delle idee precedenti, e ritenendo l'ultima sola o scompagnata, fa dire al Governo più di quello che intese dire e più di quello che disse realmente.

Il senso ovvio e naturale di quelle parole non è altro,

se non questo: la presente legge è complemento della Carta reale 26 febbraio 1839, i di cui principii fondamentali escludono la dottrina, mi passi il Senato l'espressione, di quel certo esagerato antidemaniaalista dell'indomani. Che tale dottrina sia contraria alle leggi e alla giurisprudenza, io credo di averlo dimostrato, e meglio di me lo posero in chiaro l'onorevole relatore della Commissione ed il senatore Massa-Saluzzo.

Ora dimostrerò che questa legge non capovolge i principii della Carta reale, non ne distrugge le disposizioni.

L'una e l'altra escludendo la teoria del dominio come quella del condominio, non possono dirsi in questa parte in contraddizione tra loro.

La Carta reale intendendo di consolidare in Sardegna la proprietà stabile, di svilupparvi l'industria morale mediante assegnamenti di terreni demaniali ai comuni sì e come il Governo avrebbe creduto dover fare con quelle norme, condizioni e corrispettivi da determinarsi, non è contraddetta e molto meno distrutta dalla presente legge, la quale con un sistema più radicale provvede allo stesso scopo, assegnando terreni e boschi demaniali ai comuni, non mediante corrispettivi, ma senza di questi.

L'unica differenza che passa fra ambidue è una necessaria conseguenza della diversa intrinseca loro natura, delle modificate condizioni politiche, economiche, morali, materiali della Sardegna, e specialmente dell'introdottovi nuovo sistema tributario, il quale non consente in questa parte alcuna ulteriore dilazione senza grave pregiudizio dei contribuenti.

Nel concetto del signor senatore Musio la Carta reale del 26 febbraio 1839 è una specie di sentenza definitiva, irrevocabile, sicchè al Governo altro non rimanga che di promuoverne l'esecuzione secondo sua mente e tenore.

Tale è il concetto che egli annette a quelle parole del proemio ministeriale dopo di avere scomposto, come ho già osservato, il nesso logico delle idee relative.

Invece nel concetto del Ministero questa legge è complemento della Carta reale in tanto in quanto che con precetto assoluto impone quello che essa, non potendo allora fare altrimenti, perciocchè doveva gradatamente procedere, lasciava facoltativo al demanio ed agli aventi interessi; è complemento in quanto che con una misura più radicale, più definitiva, generale, tende a raggiungere lo stesso scopo benefico che quella si proponeva, il consolidamento cioè della proprietà, lo sviluppo dell'industria agraria, liberandola dall'inceppamento degli ademprivi e dalle pastoie del pascolo comune.

Identico pertanto è nell'una come nell'altra legge lo scopo, diversi sono i mezzi coi quali si tende a raggiungerlo.

La Carta reale invitava i comuni a rappresentare i loro bisogni, prometteva di soddisfarli con assegnamento di terreni mediante condizioni, norme e corrispettivi da determinarsi. Questa legge tacita invece diritti di uso riconosciuti in principio generale e pre-

viamente accertati nei singoli casi, e ciò mediante compenso in una misura determinata, rinnovato il quale, qualunque ulteriore esercizio degli ademprivi costituisce una violazione della proprietà, punibile a termini del Codice penale.

La Carta reale riconosceva un diritto ai titolari o possessori delle così dette *cussorgie* a puro uso di pascolo del loro bestiame e prometteva di compensarli, mediante assegnamento di terreni demaniali in piena proprietà e mediante corrispettivo. Questa legge vi ha un eguale riguardo; e lungi dal distruggere le disposizioni della Carta reale suddetta, migliora in doppio ed assai ovvio modo le condizioni degli interessati.

Non sussiste adunque, signori, che con lesione dei diritti acquisiti dalla Sardegna in forza della Carta reale, questa legge ne sconvolga i fondamentali principii, ne distrugga le principali disposizioni. Una volta poi aboliti gli ademprivi mediante compenso, non è nè può essere più il caso di assegnamenti a termini della Carta reale preaccennata. Quindi non sussiste neppure l'altro appunto che l'onorevole signor senatore Musio fa alla presente legge dicendo: essa è inutile e superflua: la legge vi è, ponete mano ad eseguirla.

Se sino dal mese di marzo 1843 il Governo assoluto abbia posto mano ad eseguire questa legge, lo hanno dimostrato i documenti che ho avuto l'onore di leggere, lo hanno dimostrato le amplissime spiegazioni fornite dall'onorevole senatore Massa-Saluzzo. Nè qui si fermarono, o signori, le cure e le sollecitudini del Governo. Venne il 1845, e il Ministero un dispaccio fulminante indirizzava all'allora vicerè di Sardegna cavaliere De Launay. In esso accennava con severe parole alle mene, agli intrighi di certi proprietari pastori, i quali opponevano all'esecuzione degli ordini del Sovrano la resistenza la più terribile di tutte, la resistenza passiva.

Costoro che avevano il modo di infiltrarsi nelle comunali rappresentanze, nulla facevano, anzi impedivano che i comuni rappresentassero i bisogni loro e chiedessero dal Governo gli assegnamenti in supplemento delle loro dotazioni.

E quale ne fosse la ragione, meglio che a me è noto all'onorevole senatore Musio, il quale, e anteriormente e posteriormente coprì nell'isola le più importanti ed eminenti cariche della magistratura, dell'amministrazione e del governo, e le disimpegnò con lode non comune.

La ragione non è giusta, ma è semplice e naturalissima.

Sempre quando in Sardegna si trattò di un provvedimento il quale miri a contenere nei limiti della ragione e dell'utile pubblico la prepotente classe dei pastori e quella degli altri proprietari di bestiame, esso ritorna infruttuoso se per poco l'esecuzione dipenda dal concorso della buona volontà di costoro che hanno interesse diretto a contrariarlo. A quei proprietari di bestiame tornava, o signori, più comodo affittare ai pastori di fuori paese per grasse mercedi i pascoli chiusi dei loro vasti terreni, ed alimentare il bestiame proprio

nelle terre del demanio, usando ed abusando degli adempri senza nessun pagamento, che godersi in assoluta proprietà, mediante corrispettivo, quei pochi ettari di terreno che in un caso di assegnamento complessivo, per supplemento di dotazione comunale, sarebbe loro toccato in forza del riparto prescritto dalla legge, come a qualunque altro comunista.

Questa resistenza passiva, e lo stato d'inesecuzione in cui era la legge durava ancora nel 1845, e provocò appunto il ministeriale dispaccio al quale ho di sovra accennato.

Il vicerè De Launay, così consigliato dalla delegazione feudale, nella quale anche io aveva l'onore di sedere, dovette rendere pubblica con una sua circolare l'intenzione precisa del re; assumere la parola della severità ed anche il tuono della minaccia.

Ecco, o signori, come colla circolare del 29 marzo di quell'anno il regio rappresentante si spiegava:

« Che il Governo, sebbene nell'intenzione di procurare ai comuni proprietari di terreni rimanenti ancora i vantaggi della divisione, ama assai meglio che i suoi benefici vengano accettati con conoscenza del loro valore, e che niente quindi gli è più caro che di far ricredere gli ignari dei pregiudizi, delle gravanze temute. La modicità dei canoni per i casi in cui abbiano a destinarsi al riparto terreni del demanio, è sempre stata, e sarà un costante proposito; le agevolanze sancite colle regie patenti del 26 febbraio 1839 avranno il pieno loro adempimento.

« Che il Governo non ignora esservi dei prepotenti, massime tra i proprietari di bestiame e tra i pastori, nemici pur troppo dell'agricoltura, i quali se non con manifeste opposizioni, tentano almeno con mene e raggi d'arrestare il corso in questa parte delle benefiche sovrane vedute. Fermo è il suo proposito di superare ogni ostacolo, d'interporre le più severe misure di rigore, di considerare questi tali non solamente come oppositori alle paterne viste del re nostro signore, ma anche come aperti nemici del pubblico bene. L'assoggettarli alle spese maggiori che il colpevole loro procedere dovrà cagionare nei riparti, una sarà, ma non l'unica certo, né la più lieve delle loro punizioni. »

Ebbene, o signori, quale fu il risultato di questa grida vicereale piena di severe e minacciose parole? Nell'ottobre del 1848 fu chiusa col richiamo del generale De Launay la lunghissima serie dei vicerè di Sardegna. Colla cessazione della carica vicereale cessò la delegazione dei feudi, cessò l'intendenza generale delle finanze di quel regno, cessò la speciale Commissione incaricata dell'esecuzione del regolamento; e lo stato delle cose rispetto ad essa era tale allora quale era nel mese di marzo del 1843.

Al governo d'allora succedette il governo costituzionale, e neppur a questo può darsi carico che non abbia procurato l'esecuzione della Carta reale. Prego il signor senatore Musio di rileggere la circolare del Ministero delle finanze 11 dicembre 1852, segnata Prato, ed il decreto reale del 10 aprile 1854, e riconoscerà che questi

due atti governativi tendevano a far ciò che egli vorrebbe che si fosse fatto, che vorrebbe si facesse, e che crede così facile ad eseguirsi.

Ma se tanta costanza di proposito nel Sovrano, tanta solerzia nell'esimio suo ministro, tanta cooperazione dal canto di tutte le autorità della Sardegna ad altro non giovarono che a procurare assegnamenti provvisori per mezzo di stralci, senza fissazione di canoni, senza stipulazione d'istromenti in soli 32 comuni, potrà ancora venirsi a dire: questa legge è superflua, questa legge è inutile? Si potrà supporre che ove per regolare definitivamente gli adempri della Sardegna si togliesse ad unica base d'operazioni la Carta reale del 26 febbraio 1839 colla mitezza delle disposizioni facoltative dell'annesso regolamento, possa esservi speranza che neppure di qui ad un altro secolo scompariscano dalla Sardegna gli adempri, cessi il pascolo comune, si consolidi la proprietà, si sviluppi l'industria rurale? L'esperienza di questi 20 anni poteva, o signori, andar perduta per il Governo, potrà andar perduta per il Senato?

Io porrò qui fine al mio già troppo lungo ragionamento. Ho la coscienza di aver fatto quanto per me si poteva per dimostrare al Senato, che se non sussistono gli errori di diritto e di fatto formulati all'indirizzo del regio commissario, sussistono ancora meno le gravissime censure che l'onorevole senatore Musio ha voluto fare ed in iscritto ed a voce alla legge che si discute.

Il Ministero non pretende al certo di avere presentato all'approvazione del Senato una legge perfetta. E quale, o signori, opera umana fu perfetta mai?

Io dico, che se in teoria il progetto avesse potuto raggiungere quel grado minore d'imperfezione, che nel linguaggio umano è permesso chiamare perfezione, voi riconoscereste con me, che per ciò solo esso sarebbe stato insequibile nella pratica.

L'onorevole signor ministro delle finanze vi ha assicurato, che il Governo ha posto ogni studio, ogni cura nel concepirlo, nel formularlo in quel modo che gli parve il più appropriato alle esigenze dei comuni della Sardegna e dell'erario nazionale.

Il suo fondamentale concetto è compendiato in queste poche parole del proemio, che io mi permetterò di ricordare al Senato:

« Ma appunto perchè ritenuta la vera importanza pratica di cotali diritti, e la necessità urgente di abolirli mediante equo compenso, si riconobbe, dopo maturo studio, la impossibilità assoluta di raggiungere lo scopo con quella prontezza che l'interesse dello Stato richiede, e che è nel desiderio e nell'unanime voto delle provincie insulari quando si fosse posto nella via interminabile degli accertamenti preventivi di ogni diritto, e di ogni bisogno reale, e dei compensi ragguagliati alla sussistenza ed importanza di ciascuno, il Governo preferì un sistema, che informato ad un principio razionale e sino ad un certo punto anche giuridico; sorretto da considerazioni di equità nei rispetti generali e di massima, ed in alcuni anche ispirato da propositi di di-

segreta larghezza, gli parve il più atto a conciliare nel miglior modo possibile l'interesse di tutti. »

Io vi rendo, o signori, sincere grazie per la cortese attenzione della quale mi foste generosi cotanto: vi chiedo perdono se, per necessità dell'ufficio mio, ho dovuto abusarne. Io spero che questa legge, la quale ebbe così propizie le sorti nella Camera elettiva, possa incontrare eguale favore presso l'altissimo senno della Camera vitalizia.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio.

MUSIO. Signori, appena io arrivai a Torino, anche prima di avere l'onore di distribuire le mie note stampate al Senato, fui sollecito di farne un omaggio all'onorevole commissario regio; fui sollecito di ciò perchè, come dissi, è sempre nell'animo mio puro e semplice studio del vero; fui sollecito di ciò perchè vedesse massime come nell'ultimo numero delle mie conclusioni io mi rivolgeva onorevolmente a lui.

Mi permetta il Senato di leggere queste parole:

« Il regio commissario anch'egli nato in Sardegna non ama meno di me il paese ove nacque, non ama meno di me la verità e la giustizia. Egli ebbe ed ha il vantaggio di poter rivedere i documenti analoghi; potrò anch'io rivederli, ma al momento ho dovuto abbandonarmi al solo aiuto della mia memoria già divenuta labile, massime in fatti molto lontani. Quindi mentre sono certo che egli gradisce le mie rettificazioni, ove si appongano al vero, così io gradirò le sue e quelle di chiunque mi rimetta nella via che avessi smarrita. »

Premesso questo cenno, se in qualche parte o in qualche punto di fatto e per conseguenza di diritto io mi trovava in dissenso coll'onorevole commissario regio, spero che ognuno sarà persuaso, come il dissenso era onorevole, i termini erano leali, e che da lui non potevano essere male intesi; ma l'onorevole commissario regio nel suo discorso che pronunciava ieri l'altro, premeva onorevoli parole corrispondenti a quelle altrettanto onorevoli che io dirigeva a lui, esordiva con due meraviglie ed un appunto.

La prima meraviglia era che essendo il ministro che aveva presentato la legge e che aveva preso parte alla sua difesa nell'altra Camera, io, anche dopo che era già entrata in discussione la legge, avessi potuto scrivere e stampare che la legge non era conforme alle intenzioni del Ministero.

Ecco la mia breve risposta:

Il signor ministro presentava la legge come il riassunto della giurisprudenza, come il complimento della Carta reale del 1839.

Ora, secondo me (e su questo punto credo che tutti siamo d'accordo), la legge non è conforme alla giurisprudenza, nè è il riassunto, ma la deroga della Carta reale. Dunque, se il Ministero aveva intenzione di presentare il riassunto della giurisprudenza e il complimento della Carta reale, nella legge non si trova nè una cosa, nè l'altra, e quindi la legge non è conforme alle intenzioni del Ministero.

La seconda meraviglia dell'onorevole signor commissario regio è, che essendo già nota questa legge da tre anni, da tre anni occupandosi sempre la stampa locale, essendosi occupata la Società agraria, essendosi occupati molti scrittori, ed essendosi occupati i Consigli provinciali e divisionali, io, lungo questi tre anni, abbia serbato il silenzio e sia sorto a declamare adesso.

L'onorevole commissario regio, come ha letto minutamente tutte le parti delle mie note, ha letto certo il primo periodo; ora in questo primo periodo ho dichiarato che sebbene da tanto tempo si parlasse in ogni modo ed in ogni senso della legge in discorso, però a me non era pervenuto altro che la scrittura dell'avvocato Mulas e del cav. Siotto, una in tempo di averla potuta leggere, e l'altra in tempo che non ebbi neppur comodo di leggerla. Ma dopo ciò se l'onorevole commissario regio ha visto che io nulla sapevo della legge, come si meraviglia che io abbia per tanto tempo taciuto? Io non poteva parlare di ciò che ho ignorato ed affinché non gli sembri un artificio rettorico, prego l'onorevole signor ministro delle finanze a verificare il fatto che vado a soggiungere.

L'anno scorso, appunto nel giorno in cui il Senato cominciava a discutere la legge sulla professione di procuratore, io aveva l'onore di parlare coll'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri. In quel giorno egli mi interrogò, e mi domandò il mio avviso intorno alla legge sugli ademprivi; io gli risposi: Signore, io da qualche tempo sono condannato a tribolazioni che mi hanno lacerato l'anima; io sono il relatore della legge che oggi va in discussione in Senato, e non so bene cosa ho scritto nella relazione, e non so bene cosa siavi nella legge; ancora io non conosco la legge sugli ademprivi; però altri che l'hanno letta me ne hanno parlato, e mi hanno detto che essa non può andare; mi hanno soggiunto che lo stesso onorevole commissario regio non è contento.....

SENZA FRANCESCO MARIA, commissario regio.
È appunto questo che non è esatto.

MUSIO..... ma egli non ha parlato con me, ed io non so dirvi il suo avviso, e non posso nemmeno dirvi il mio, perchè non conosco la legge.

Ma dopo ciò, poteva io parlare di una legge che non era nemmeno a me nota? E come, se mi fosse anche stata nota, avrei io potuto avere il diritto di dirne una parola al Ministero? Se io fossi andato dall'onorevole signor ministro delle finanze a parlargli sopra una cosa, intorno a cui egli non aveva chiesto il mio consiglio, urbanissimo com'è, mi avrebbe ringraziato, ma girate le spalle si sarebbe messo a ridere di questo novello Solone in trentaduesimo che va ad offrire la sapienza sua legislativa.

Dunque io non credo di avere alcun torto se non ho parlato di questa legge, la quale d'altronde non conosceva. Io domando all'onorevole regio commissario se egli, quando non è richiesto, s'intromette nelle cose del governo; se egli non si intermette quando non è ri-

chiesto, io domando, perchè sarà riprovevole in me ciò che è laudabile in lui? Se poi egli si offrisse, anche non richiesto, io loderei il suo fare, ma mi permetterò di attenermi al mio.

Fatta queste meraviglie, l'onorevole commissario regio mi fa un appunto, ed è che io taccio quando debbo parlare, e parlo quando debbo tacere.

Mi permetterà il signor commissario regio che a questo appunto io faccia due eccezioni: una di incompetenza, giacchè parmi che in punti di vita e di condotta estranei al merito della questione che si agita in Parlamento non si possa e non si debba a nessun membro della Camera legislativa domandare perchè tace, o perchè parla. L'altra d'ingiustizia, giacchè per quanto egli testè ha udito da me, io credo che egli stesso conviene che il suo appunto non era da me meritato.

I termini, coi quali io mi sono spiegato coll'onorevole regio commissario specialmente intorno ai tre fatti, in cui egli asseriva che la loro giacitura fosse in un senso, ed a me pareva che fosse in un altro, han dichiarato abbastanza che io mi sono tenuto a tutta l'urbanità, che è cosa dicevole a lui ed a me; però egli ha detto che era facile il dimostrare, che non egli, ma io era caduto nell'errore, e cominciò dal feudo d'Arcais.

Le parole che io notai come meno esatte e dipendenti da erronea informazione intorno al feudo d'Arcais furono queste: *larghe condizioni sono state fatte* al marchese d'Arcais. Egli ieri l'altro ha riferito lungamente la storia, ha accennato a pareri della delegazione feudale, ha accennato a pareri del supremo Consiglio, ma il riassunto de' suoi argomenti credo sia questo: primo, il marchese d'Arcais ha ricevuto i beni in compenso sulla base non del quattro per cento, ma del cinque; secondo, il prezzo a cui fu comprato il feudo d'Arcais è molto inferiore al capitale che gli è stato dato in compenso.

Certo che l'onorevole commissario regio, il quale ha riandate tutte le carte relative, ha vedute che si agitarono allora due questioni.

Essendo il primo feudo che si riscattava, la prima questione che si doveva agitare era quella se i titoli cui si volevano riscattare fossero o quelli di un riscatto fondato sul privilegio del fisco di poter richiamare alla Corona tutti i beni che da essa erano partiti colla sola restituzione del prezzo, oppure se richiamando i feudi alla Corona, per titolo di espropriazione forzata, si dovesse tener conto del loro reddito, e quindi pagare il giusto prezzo di ciò che valevano nel momento in cui erano richiamati.

Certo che la questione non era di difficile risoluzione nel 1837, giacchè qualunque potesse essere il valore che si attribuiva all'antico privilegio del fisco, cento, duecento anni addietro, quello cioè di poter restituire il prezzo e richiamare la cosa, pure questa non era opinione che potesse in modo alcuno convenire all'equità dei tempi; dunque messo in disparte il privilegio fiscale, fu deciso che si sarebbe adottata la base pura del red-

dito e che il valore del feudo si sarebbe determinato sopra una somma eguale al reddito capitalizzato.

Però questa, che fu la base adottata in riguardo del marchese d'Arcais, è stata la base comune per tutti i feudi; dunque qui l'onorevole commissario regio non trova larghe condizioni, ma trova le condizioni comuni.

L'altra questione era se i beni che si davano in compenso al marchese d'Arcais si dovessero stimare sulla base del 4 o del 5 per 100; era privilegio del fisco che i suoi beni si dessero sulla base del 4 e non del 5, e ciò portava la differenza rilevantissima del quinto del capitale. Ma intorno a ciò non si potrà lungamente esitare per dire che i beni che si davano in compenso dovevano stimarsi sulla base del cinque, giacchè per mezzo di una convenzione onninamente libera, il feudatario retrocedeva il feudo al Governo, il Governo doveva retribuire il giusto prezzo al feudatario; ma anche questa fu una condizione comune a tutti; dunque nemmeno in essa possono rinvenirsi le larghe condizioni dette dal commissario regio.

Se l'onorevole commissario regio avesse voluto dimostrare luminosamente la verità della cosa, egli aveva due mezzi, ed erano: o dimostrare che il marchese d'Arcais ebbe dal Governo più di quello che il Governo ritrasse dal feudo; o dimostrare che il marchese d'Arcais doveva ricevere dai comuni meno di ciò che ha ricevuto dal Governo; allora si sarebbe potuto dire: si sono fatte larghe concessioni al marchese; ma il signor commissario regio non ha dimostrato nè l'uno nè l'altro, esso dimostrò anzi il contrario.

Il Governo, ha detto lo stesso onorevole commissario regio, ha dato al marchese d'Arcais una rendita di 20 mila lire che ha formato un capitale di lire 400,000, ma il Governo nel riscatto di quel feudo ne ha avuto 22 mila, perchè 18 mila e qualche centinaio gli sono state aggiudicate nella sentenza della delegazione feudale. Questa sentenza è scritta nel libro che mostrò, come pure in quel libro è scritto che il Governo ha ritenuto a sue mani 3788 lire tra la peschiera, l'insinuazione che cadeva anch'essa nello stesso contratto, e in conseguenza 18 mila e 4 mila fanno 22 mila.

Ora domando: chi è che ha fatto larghe condizioni? È il Governo al marchese d'Arcais, oppure il marchese d'Arcais al Governo? Mi pare che è il marchese d'Arcais, perchè ha dato occasione al Governo di prendere 22 mila lire mentre ha dato al marchese sole lire 20 mila.

L'altro modo con cui l'onorevole commissario regio avrebbe potuto dimostrare che furono fatte larghe condizioni al marchese di Arcais sarebbe stato quello di dimostrare che il marchese aveva diritto a prendere dai comuni meno di quello che ha preso dal Governo. Ora la cosa giace tutta all'inverso.

Egli stesso, l'onorevole commissario regio, ha detto che la denuncia del marchese d'Arcais andava a lire 29 mila.

Ora egli pur sa che, mentre le denunce di tutti gli altri feudatari appoggiate a liste compilate dai loro

agenti non ispiravano alcuna fiducia, al contrario quella che presentava il marchese d'Arcais era documento giudiziale, autentico, compilato da un delegato indipendente affatto da lui, perchè non aveva giurisdizione, ed era invece compilato da un delegato del Governo.

Dunque, quando il marchese d'Arcais presentava le sue consegne documentate per la somma di lire 29 mila, il marchese d'Arcais non andava soggetto a diminuzione per ragione della quantità, ma poteva egli andar soggetto a diminuzione per ragione d'illegittimità di diritti? Nemmeno. L'infedazione del marchese d'Arcais era forse l'unica in Sardegna nella quale ogni diritto, capo per capo, fosse esplicitamente indicato nel diploma di primitiva investitura.

L'infedazione del marchese d'Arcais era veramente ferrea, sì, perchè a termini di quella infedazione ogni individuo arrivato all'età di 18 anni doveva pagare i diritti feudali, salvo che fosse storpio o nullatenente. Poteva quindi avvenire che un povero padre di quattro o cinque figli fosse obbligato a pagare cinque o sei volte all'anno il diritto feudale. Però quantunque la cosa fosse ferrea, quantunque potesse dirsi iniqua, il suo titolo era quello, non gli si poteva impedire.

Dunque il marchese d'Arcais per la legittimità del diritto non poteva avere contraddittore, non poteva averne per la sola quantità, e solamente il suo reddito era passivo di quelle eventualità di esazione e di quello che si suol dire avaria.

Non era passivo il feudo d'Arcais di alcuna quota di spesa per amministrazione della giustizia.

Dunque se il marchese d'Arcais a vece di essere stato il primo, fosse stato il secondo feudatario, egli a vece di 400 mila avrebbe avuto 550 e più mila lire di capitale.

Sia dunque nel primo modo, sia nel secondo, è dimostrato che al marchese d'Arcais non furono fatte larghe condizioni, e che quella proposizione dell'onorevole commissario regio non è conforme ai fatti. Io mi sarei molto volentieri passato da queste cose perchè oramai appartengono ad una questione che non è parlamentare. Era nella mia stampa, alla quale si poteva rispondere con un'altra stampa senza che il Senato perdesse tempo sì prezioso e senza che io stesso concorressi a farglielo perdere, giacchè dal momento che io sono chiamato in causa credo che sia necessità di rispondere.

L'altro che mi parve anche sia un errore di fatto dipendente da svista o da inesatte informazioni è il seguente: l'onorevole commissario regio difendendo la legge nell'altro ramo del Parlamento venne a parlare del feudo di Villacidro, e vedendo che della somma assegnata al feudatario sopra quel villaggio ne erano stati posti quasi due terzi a carico delle finanze, ne dedusse la conseguenza: dunque i comuni, lungi dall'aver pagato più di quello che dovevano, hanno anzi pagato assai meno del loro debito, ed il Governo si è messo sulle spalle una gran parte di ciò che dovevano pagarli i comuni.

Se egli vorrà leggere la deliberazione della delega-

zione feudale relativa a questo feudo, quella deliberazione che io chiamo un ultimo decreto esecutivo della sentenza emanata dalla delegazione feudale, o dal supremo Consiglio, egli vedrà come la sera in cui nella delegazione si lesse quella transazione si provò uno sconforto inesprimibile, si vide che quella transazione aveva duplicato il reddito che la delegazione feudale aveva assegnato al marchese di Villacidro; reddito che fu assegnato non solamente coi metodi comuni a tutti gli altri feudi, ma coi documenti più autentici in mano, che erano quelli dell'amministrazione legale a cui per molti anni sottostette il feudo.

Con questi libri in mano si era determinato che il feudo di Villacidro non poteva rendere più di 9000 lire. Era questa una transazione nella quale furono riabilitati anche quei diritti condannati dalle due sentenze che, io credo, l'onorevole regio commissario conosce, una della reale udienza, l'altra del supremo consiglio di Sardegna; onde cresciuto enormemente il prezzo delle prestazioni in natura, e gli stessi diritti colpiti da recenti condanne riabilitati, si portò il reddito del feudo al doppio del legittimo.

Furono sconfortati tutti i membri della Delegazione e si domandarono se fosse possibile che dieci povere popolazioni, una delle quali, la popolazione di Mazzanara, era di 60 anime, sottostessero a 40 mila franchi all'anno, giacchè si trattava di lire sarde vecchio!

Non era certamente possibile. E la Delegazione feudale riandò le cose e disse: tutto questo che il Governo ha fatto per una liberalità verso il marchese di Villacidro non può andare a carico dei comuni. Il Governo capì la forza delle cose e riconobbe giusto che la massima parte della somma assegnata al marchese fosse posta a carico delle finanze, giacchè solamente nel determinare i prezzi venne accresciuto di un terzo il reddito. I prezzi dovevano essere quelli del luogo in cui si pagavano e del tempo della raccolta, invece si sono applicati quelli della stagione più favorevole al commercio e sulla base della mercuriale di Cagliari, ed in conseguenza quel massimo prezzo che si possa sperare dalla stessa speculazione commerciale. Ora, tutto questo di più che il Governo stimò bene di dare al feudatario, e fece benissimo di darlo, non poteva essere a carico dei comuni; era una sua liberalità; andava a suo carico, e l'ha tenuta a suo carico. Dunque se il Governo ha tenuto a suo carico quello che era sua liberalità, non è vero il dire che il Governo ha messo a suo carico quello che dovevano pagare i comuni.

Certamente io sarò brevissimo rispondendo agli altri appunti mossi dal regio commissario. Ho già detto che la massima parte di questi non appartenova alla discussione che oggi pende in Senato, ma apparteneva ad una risposta che il regio commissario con una sua stampa avrebbe potuto dirigere contro la mia. Ad ogni modo risponderò brevemente agli appunti principali.

Il commissario regio è come scandalizzato che io abbia usato la parola *condominio* nella stampa mia, parlando dei diritti dei comuni sui terreni feudali e de-

maniali. Sarà mio errore, ma in questo io ho molti ed illustri compagni. Ortolan, Montesquieu, Guizot, Romagnosi, Filangeri stanno con me; a questi veruno ne ha contrapposto il commissario regio; e veramente non v'ha filosofo moderno che abbia impugnato la teoria sulla quale io mi fondo ed intorno alla quale il Grozio esordiva coi quei versi sublimi:

Nec solem proprium natura nec aera ferit.
Quid prohibetis? Usus communis aequum

E così seguita a spiegare la teoria della naturale libertà di tutte le cose create; teoria accolta e dimostrata da tutti i veri pensatori moderni, da veruno impugnata in questo secolo e riassunta nella formola, che la creazione è il patrimonio dell'umanità e che nessuno può farsene padrone, sia pure un Governo. Chiunque abbia proclamato questo predominio, ha proclamato una chimera od un'ingiustizia; di questo patrimonio del genere umano può ogni uomo prendere la sua parte con uno dei noti legittimi titoli, e sopra il medesimo non può avere e non ha diritto universale ed esclusivo qualunque governo abbia voluto arrogarselo; quindi la teoria di Romagnosi, cui il regio commissario non ha risposto, è stata confermata dalla Cassazione di Francia, la quale, accogliendo il principio generale di diritto proclamato da Romagnosi ha solennemente dichiarato che l'edifizio del dominio generale del Governo, del distacco e del ritorno delle cose a lui, trovasi ora ridotto ad una chimera.

Le cose sono tornate ora al loro stato naturale, i comuni sono rientrati nelle loro ragioni, gli uomini nei loro diritti, ed i Governi caduti dall'edifizio crollato hanno solamente quei diritti che loro possono competere quando si trovano come un qualunque privato in condizione di aver titoli di dominio giuridici e speciali.

Ma il regio commissario non è contento di queste teorie, perchè non conformi alle dottrine del commentatore delle regie Prammatiche sarde; in questo egli trova parola di *uso*, la parola *dominio* non la trova; ma egli mi insegna che le stesse parole a diversi tempi vengono molte volte ad avere diverso significato secondo le diverse epoche in cui si dicono.

Mi ricordo di Genovesi, che quando parla dell'arte ermeneutica cita molti graziosi esempi, e fra gli altri cita il significato della parola *episcopus*. Voi la trovate nell'antica storia greca, voi la trovate nella storia ecclesiastica; dategli lo stesso significato in ambe epoche e vedrete che cosa ne nasce! Ne nasce cioè, che nella storia ecclesiastica intesa nel senso della storia greca significherebbe *spia*, e nella storia greca intesa nel senso della storia ecclesiastica significherebbe *capo di chiesa*. Così egli trova la parola *uso* in tutti gli autori dei tempi feudali; ma in questi non ha il significato datogli negli autori moderni, giacchè nei tempi feudali l'uso era una parte di quel quadruplicato dominio delle terre che erano al tempo istesso a mani del Governo, del feudatario, del comune e dell'individuo; anzi parlando della Sardegna si

potrebbe aggiungere anche il Papa, giacchè la prima semovenza si trova in una Bolla di Bonifazio VIII.

L'onorevole commissario regio si riferì a molti altri argomenti per escludere la mia tesi. Si riferì anche al Consiglio supremo che nell'intestare il capo 3° alla parola *divisione* aggiunse *assegnazione*. Ma se parte dal parere del supremo Consiglio vi trova scritto in lettere larghe che i terreni si davano con canone o senza canone secondo i casi; se poi vuol stare allo stesso disappaccio e all'istruzione ministeriale che fu invocato dal signor ministro, in cui si danno appunto le norme come ripartire, se mi fa grazia, vi trova che il necessario ai comuni si doveva dare senza canone; mi faccia grazia di cercarlo e lo troverà, dove dice: che bisognava pensare che il Governo ha speso tanto di più, ed i comuni hanno tanto di meno, che quindi il supplemento della dotazione comunale doveva restringersi al necessario onde del rimanente potesse trar partito il Governo; dunque ciò che era supplemento di dotazione non portava canone ed il Governo non traeva partito che del rimanente.

Diffatti la Carta reale ed il regolamento del 1839 appunto all'articolo 20, che cosa dice? « Sui beni demaniali ai comuni si faranno le giuste e convenienti assegnazioni in supplemento della dote. » Si parla di canone? No. Invece si parla di canone quando si parla non delle dotazioni o loro supplementi, ma delle concessioni; e questa di fatto è stata la pratica del Governo.

Avrebbe altamente offeso il Governo che i comuni uscendo in quel momento dal sistema feudale con diritto di dire ai baroni: dateci tutto il necessario perchè vi pago tutte le prestazioni, avessero udito rispondere dal Governo: sì, vi do il necessario, ma pagandolo di nuovo. A questa risposta ogni comune avrebbe replicato: no, io l'ho pagato nella totalità delle prestazioni, la totalità delle prestazioni mi dà diritto a tutto quello di cui ho bisogno, questo mi è necessario; dunque in quelle prestazioni voi ne avete già il corrispettivo e non potete due volte riscuotere il prezzo della stessa cosa.

A questo proposito io invoco la giurisprudenza. L'onorevole commissario regio mi ha risposto che le sentenze si riferiscono a casi speciali.

Ma le sentenze citate contengono principii generali, principii fondamentali, e in Sardegna, egli mi permetterà che io gli dica, non vi è stato mai in Sardegna chi abbia messo in dubbio la prima proposizione. La demanialità comincia là dove cessa il necessario; dove non vi è superfluo non vi è demanialità.

Perchè egli non si è dato la pena di vedere una sentenza data dal magistrato della reale udienza, emanata in una causa del marchese di Villacidro, confermata dal supremo Consiglio di Sardegna, riferita nella mia stampa?

Il marchese con molti stromenti dimostrava di avere da lungo tempo affittato a forestieri il pascolo delle terre disputato in quella causa; e quindi diceva: questo è superfluo; ora quello che è superfluo è demaniale, dunque se voi lo volete, pagatelo separatamente.

Ma domando: cosa giudicò la reale udienza, cosa giudicò il supremo Consiglio? Questo pascolo è necessario ai comuni, e voi, marchese, quantunque l'abbiate per molti anni affittato ai forestieri, lo dovete lasciare al comune, e non potete prendere nulla di più oltre le consuete annue prestazioni, nulla di più di ciò che è compreso nella prestazione, perchè sono prezzo di tutto il necessario.

Io ho citato anche la sentenza nella causa del marchese Sedilo, e quella specie era molto più grave. Il marchese di Sedilo aveva cinto, aveva chiuso, come cosa sua patrimoniale, una parte della selva e di terreni coltivabili. Erano da tanto tempo chiusi; i comuni chiamano in giudizio il marchese e dicono: signor marchese, noi non abbiamo il necessario; ma l'altro diceva: voi avete tutto quanto appartiene al feudo, avete quanto vi è indispensabile. Essi rispondevano: noi non ne abbiamo abbastanza, e ci è necessario ancora quel che avete chiuso. Egli replicava: questo è bene patrimoniale.

Ora, domando, la reale Udienza cosa giudicava? Giudicava che il marchese era obbligato a dare tutto il necessario, e che siccome era divenuto necessario anche il terreno che aveva chiuso, perciò il marchese doveva rimetterlo in aperto *a profitto dei comuni*; giacchè essa la demanialità quando è dimostrato che è divenuto necessario, allora il marchese deve rilasciarlo al comune, ed il comune rientra nel diritto di reclamarlo.

Se adunque il totale delle prestazioni costituisce il prezzo di tutto il necessario, ne viene che i comuni pagando al Governo il totale delle prestazioni pagano già tutto il prezzo del necessario, e che nei supplementi delle dotazioni, ossia del necessario, essi non possono essere obbligati a pagare nulla di più, salvo che il Governo sottratto negli oneri del feudatario volesse disconoscerli e volesse trattare i comuni più duramente di ciò che poteva fare il feudatario.

Ma qui, se non erro, l'onorevole commissario regio ammettendo gli anteriori rapporti giuridici fra i comuni ed il feudatario, e poscia col Governo, ha soggiunto che ora quei rapporti sono mutati intieramente e che il Governo aveva il diritto di mutarli.

Ma io sostengo il contrario, e parmi che colla Carta reale del 1839 tutti quei rapporti sono solennemente confermati, nè io intesi citarne un articolo solamente il quale significhi che il Governo ha voluto nè con essa, nè con altro mutare nulla di tutto quello che poteva essere antico diritto dei comuni e antica obbligazione dei feudatari, anzi la Carta reale potè essere, e fu realmente più generosa, giacchè non solo promise ai comuni che avevan diritto nella periferia del feudo tutto quello che era obbligato a dar loro il feudatario, ma anche ai comuni, non componenti il feudo e non aventi alcun diritto, disse: ove ne manchiate io vi assegno quello che vi manca.

Dunque non sono stati mutati li precedenti riparti di diritto fra i comuni e feudatari e Governo nè dalla Carta reale, nè da alcun altro atto legislativo.

Io promisi al Senato di essere breve e sarò breve.

L'onorevole commissario regio ha magnificato le immense difficoltà che si troverebbero per l'esecuzione della Carta reale. Vi ha citato documenti scritti, ha invocato l'esperienza di 20 anni, e 20 anni sono una bella prova parlante. Dunque ha concluso: la Carta reale è ineseguibile, perchè non si è potuta eseguire in 20 anni. Si è fatto di tutto per eseguirla, bisogna adunque abbandonarla.

Io mi permetterò un breve cenno di rettifica: è da ritenere anzitutto, che per l'esecuzione della Carta reale bisognava un misuramento generale dell'isola.

Questo solo domandava 10 anni, e vi si sono impiegati realmente.

Ora io dico: il ritardo di questi dieci anni non è colpa della Carta reale, è colpa della necessità delle cose. Prima che potesse essere finita l'operazione planimetrica abbisognavano dieci anni, perciò non si poteva mettere mano alla ripartizione. Dunque questi dieci anni non sono a carico della povera Carta reale.

Ma si replica: nei successivi dieci anni si è fatto di tutto per eseguirla.

Qui mi si permetta di dire che se non si è eseguita non è nemmeno colpa della Carta reale, ma siccome si era perduto intieramente tutto il filo delle tradizioni, la serie d'uomini che era succeduta avea perduto di vista tutti i documenti che manudevano all'esecuzione della Carta reale ed ha preso un'altra via ad essa opposta; se adesso volesse prendere la via che veramente conviene evidentemente l'esecuzione della Carta reale sarebbe assai facile.

La Carta reale dice ripetutamente: il necessario deve essere riservato ai comuni, il superfluo al Governo. Ora se prendete quella Carta in mano di là rilevate comune per comune dove vi è, dove non vi è superfluo, e quindi dove può prender cosa, e dove nulla può prendere il Governo.

L'onorevole commissario regio ha citato il feudo di Ittiri, ed a proposito di quello debbo parlare anche per errori suoi, come io credo, o per errori miei, come egli dice; sarà uno dei due; ma se egli legge sentenza della delegazione feudale relativa a quello, o se egli prende la sentenza che vuole, troverà che comune per comune è indicato dove vi ha, dove non v'ha superfluo, dove è, dove non è demaniale, e dove il comune era in dissenso col feudatario troverà lunghe pagine per determinare se aveva ragione il feudatario o no. In Ittiri appunto trovo lungamente discusso se o non, come pretendeva il comune, quei terreni, che poi gli furono concessuti, fossero feudali o no. La delegazione dichiarava che quei terreni appartenevano al feudatario, e non al comune, giacchè questi non ne aveva bisogno ed è stato necessario per ciò che volendoli avere li abbia pagati come in una vendita.

La causa del comune d'Ittiri non era dunque di un supplemento di dotazione, e quindi il rilascio del necessario, poichè non aveva alcun bisogno; ma era una concessione del superfluo, una convenzione, era come un'altra compra e vendita che portava prezzo. Dunque chi da

una concessione argomentasse ad una dotazione comunale, chi da un caso speciale argomentasse ad un principio generale, mi si scusi, ma credo che escirebbe molto di via.

Io citava testè l'istruzione ministeriale per provare che se si trattasse di supplemento di dotazione non si pagherebbe nulla oltre le consuete prestazioni: e di fatto, il processo pratico si fu, che dove si trattava di supplemento alla dotazione non si pagava, anzi non si proponeva nemmeno alcuna specie di canone, quantunque, giusta l'invocata istruzione, quando si trattava di concessione si dovesse sempre proporre in apposita colonna.

L'atto di concessione, oltre il necessario, era un contratto libero come qualunque altro anche tra il comune ed il feudatario, e non diversificava la sua natura. Quando la cosa era un superfluo, allora bisognava pagarla, ed era un diritto demaniale; ma quando era un necessario, allora il comune non doveva pagarla, e gli spettava per diritto proprio, ed in via di giustizia l'ha sempre ottenuta nelle contestazioni tra lui ed il feudatario con sentenze, alle quali non si è risposto.

Io dovrei diffondermi per rispondere ad una ad una alle obiezioni fattemi, ed a quelle tre proposizioni le quali il signor regio commissario ha condannate come inaccettabili; ma essendo l'ora tarda, e potendogli rispondere nella ulteriore discussione della legge, mi riservo agli articoli.

Intanto io faccio punto credendo di aver dato quei maggiori schiarimenti che il commissario regio poteva desiderare ad appagamento suo e del Senato.

Alcuni senatori. A domani! a domani!

DI POLLONE. Non so se male mi apponga, ma credo rendermi interprete dei desiderii di una parte dei miei colleghi domandando che si ponga ai voti la chiusura della discussione generale senza intaccare il diritto concesso dall'uso al relatore di riepilogare la discussione all'apertura della seduta di domani.

Io credo che non mai progetto di legge ha ricevuto un'ampiezza tale di svolgimento come questo; per cui, se non erro, pare che il Senato sia sufficientemente illuminato.

Quindi io prego il signor presidente di voler porre ai voti la proposta che faccio di chiudere la discussione generale.

PRESIDENTE. Se la proposizione testè fatta dall'onorevole senatore Di Pollone è appoggiata, io la metterò ai voti, ben inteso che sarà riservata la parola al relatore dell'ufficio centrale all'apertura della seduta di domani per fare il riepilogo della discussione.

Chi l'appoggia sorga.

(È appoggiata.)

Metto ai voti la chiusura della discussione generale colla notata riserva a favore del relatore.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Dichiaro chiusa la discussione generale, salva la parola, come ho detto, al relatore dell'ufficio centrale.

Il Senato è riconvocato per domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5.